

Assicurazione fidejussoria a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi del Testo Unico Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

REVO

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: Concessioni Edilizie

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"Concessioni Edilizie" è un'assicurazione con la quale REVO si costituisce fideiussore, sino alla concorrenza della somma garantita indicata in polizza, nell'interesse del Contraente per le somme che questi sia tenuto a corrispondere al Comune (ente beneficiario) che rilascia la concessione edilizia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzie obbligatorie:** puoi assicurare il corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni da te assunte (in qualità di Contraente) nei confronti del Comune (in qualità di beneficiario) a seguito del rilascio del permesso di costruire e/o della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo o della convenzione edilizia.

L'assicurazione è prestata entro il massimale indicato in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Tutto quello che non è espressamente previsto nel permesso di costruire e/o nell'atto unilaterale d'obbligo o nella convenzione edilizia.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti scoperti e franchigie.

Il contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, prevede l'azione di surroga e rivalsa nei confronti del Contraente in caso di pagamento della prestazione da parte della Società. Il Contraente si impegna quindi a rimborsare alla Società entro 5 giorni dalla semplice e motivata richiesta tutte le somme (capitali, interessi, spese ed eventuali sanzioni) da questa versate al beneficiario in forza della presente polizza, senza poter opporre alcuna eccezione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera esclusivamente in Italia.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- adempiere correttamente e tempestivamente alle obbligazioni poste a tuo carico dalla Legge e previste nel permesso di costruire e/o nell'atto unilaterale d'obbligo o nella convenzione edilizia, che costituiscono l'oggetto della garanzia;
- fornire risposte precise e veritieri alle domande relative al rischio da assicurare.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto.

Puoi pagare tramite:

- 1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a Revo o all'Intermediario;
- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dal giorno indicato in polizza fino alla data di fine indicata in polizza o sino alla liberazione del beneficiario.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dalla polizza, dandone avviso a REVO e al Beneficiario. Il recesso ha effetto solo nel momento in cui hai provato la totale liberazione della Società da ogni obbligo derivante dalla garanzia prestata.

Assicurazione fidejussoria a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi del Testo Unico Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Concessioni edilizie

Data di aggiornamento: 02/01/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 215.917.368.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 239,5%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 239,8%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2024 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato al soggetto, persona fisica o giuridica, che intende svolgere un'attività che comporti trasformazione urbanistica e edilizia nel territorio comunale.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 19,1 %.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none">- per posta ordinaria al seguente al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano;- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com- per fax al numero: 02/92885749. <p>Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori.</p> <p>I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 12,50%.
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE A GARANZIA DEGLI
OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLE CONCESSIONI EDILIZIE
RILASCIATE AI SENSI DEL D.P.R. 06/06/2001 N.RO 380**

“CONCESSIONI EDILIZIE”

*Il prodotto è stato redatto secondo le linee-guida del tavolo tecnico ANIA –
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari*

Data aggiornamento: 01/08/2024



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



INDICE

GLOSSARIO	2
PRINCIPALI NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	3
SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
ART. 1 PLURALITÀ DI CONTRAENTI ANCHE NON DICHiarATI – NATURA DELLA GARANZIA.....	5
ART. 2 DURATA – CALCOLO DEL PREMIO – SUPPLEMENTI DI PREMIO	5
ART. 3 LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI SUPPLEMENTI DI PREMIO	5
ART. 4 REGRESSO – SURROGA.....	5
ART. 5 RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI.....	5
ART. 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ – FORO COMPETENTE.....	5
SEZIONE II – CONDIZIONI INTEGRATIVE DI ASSICURAZIONE	6
ART.1 LIBERAZIONE DELLA GARANZIA/OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA	6
ART. 2 DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE.....	6
ART. 3 FACOLTÀ PER IL CONTRAENTE DI RECEDERE DAGLI OBBLIGHI DI POLIZZA.....	7
ART. 4 FACOLTÀ PER LA SOCIETÀ DI RECEDERE DAGLI OBBLIGHI DI POLIZZA.....	7
ART. 5 ESCUSSIONE DELLA POLIZZA.....	7
ART. 6 CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE	7
ART. 7 OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA.....	7
ART. 8 FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE	8
ART. 9 RESPONSABILITÀ PER LE DICHIARAZIONI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA POLIZZA – MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO.....	8

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo e di prestare particolare attenzione alle condizioni in grassetto, che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato.

(art.166, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private)



GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

Assicurato:

Il soggetto il cui interesse è protetto all'Assicurazione.

Assicurazione:

Il contratto di Assicurazione e il suo contenuto.

Beneficiario:

Il Comune che rilascia la concessione edilizia

c.c.:

Codice Civile.

CA:

Condizioni di Assicurazione.

Contraente:

Il soggetto (Impresa, persona o Ente) nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore.

Contratto:

Il documento che prova l'Assicurazione.

Ditta obbligata:

Vedi Contraente.

Ente garantito:

Vedi Beneficiario.

Intermediario Assicurativo:

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dagli articoli. 109 e 109-bis del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

ISVAP o IVASS:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Massimale:

La somma massima indennizzabile/risarcibile dalla Società per ogni sinistro. Quando è specificato in Polizza che il massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.

Polizza:

Vedi Contratto.

Risarcimento:

La somma dovuta dalla Società, ai sensi della polizza, in caso di sinistro.

Rivalsa:

Istituto giuridico che consente alla Società di subentrare, nei limiti delle somme pagate, nei diritti/azioni del Comune garantito.

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società:

L'Impresa di Assicurazione ossia REVO Insurance Spa.



PRINCIPALI NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

art. 42 - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.

2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura

parial10percentoqualorailversamentodelcontributosiae effettuatoneisuccessivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 percento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 percento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

(misure così modificate dall'art. 27, comma 17, legge n. 448 del 2001)

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.

6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.

ESTRATTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 OTTOBRE 2002, n. 231 -- Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali - (Così come modificato dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 92)

Art.3 Responsabilità del debitore Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art.4 Decorrenza degli interessi moratori 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: a) 30 gg. dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) 30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) 30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) 30 gg. dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Art.5 Saggio degli interessi 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. 2. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 3. Il Ministero



dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

CODICE CIVILE

Art. 1201 - Surrogazione per volontà del creditore.

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può, surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1944. Obbligazione del fideiussore.

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escusione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escusione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie

Art. 1952 – Divieto di agire contro il debitore principale

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.

In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 1953 – Rilievo del fideiussore

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché' questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

- 1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
- 2) quando il debitore è divenuto insolvente;
- 3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
- 4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
- 5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché' essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Art. 1957. Scadenza dell'obbligazione principale.

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continue.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.



SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 PLURALITÀ DI CONTRAENTI ANCHE NON DICHIARATI – NATURA DELLA GARANZIA

Qualora la presente fideiussione venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati, anche non dichiarati, o che per fatto successivo all'emissione della polizza divengano parti del rapporto principale cui accede la garanzia, **questi sono tutti tenuti tra loro in solido verso la Società per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.** Gli obblighi assunti con la polizza dalla Società verso il Beneficiario non alterano le obbligazioni originarie delle parti, né attribuiscono al Contraente e ai soggetti con lui obbligati alcun diritto o aspettativa verso la Società. Il Contraente è in ogni caso tenuto ad informare tempestivamente la Società dell'avvenuta modifica dei soggetti obbligati, entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui tale modifica si è perfezionata. La garanzia non include il pagamento delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e dalle norme regionali di applicazione. La presente polizza non garantisce l'impegno dell'eventuale cessionario se non quando quest'ultimo è indicato in apposita appendice in sostituzione del Contraente.

ART. 2 DURATA – CALCOLO DEL PREMIO – SUPPLEMENTI DI PREMIO

La garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata pari alla presumibile durata degli obblighi ed oneri oggetto della garanzia stessa e decorre dalla data di emissione e fino alla data indicata nella scheda di polizza. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile. In caso di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è comunque dovuto dal Contraente e, se già versato integralmente, rimane acquisito alla Società. In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non avrà presentato la documentazione prevista nel successivo art. 3, sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio calcolati con la periodicità indicata nella tabella "proroghe" sulla base della somma garantita.

ART. 3 LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI SUPPLEMENTI DI PREMIO

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alternativamente alla Società:

- L'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con annotazione di svincolo;
- Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio decorrerà dal momento della ricezione da parte della Società dei documenti qui previsti sub a) e b) e ai detti documenti non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

ART. 4 REGRESSO – SURROGA

Il Contraente s'impegna a rimborsare alla Società, entro 5 giorni dal semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. e rinuncia inoltre a ogni eccezione o contestazione relativa all'avvenuto pagamento da parte della Società.

Il tasso degli interessi dimora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e s.m.i. e tale tasso decorrerà trascorsi 5 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata al Contraente.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

La Società subentra al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati e aventi causa a qualsiasi titolo nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili dell'adempimento delle obbligazioni garantite.

ART. 5 RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI

Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento di quanto dovuto in forza delle Condizioni di polizza.

ART. 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ – FORO COMPETENTE

Ogni informazione, notificazione o comunicazione formulata in esecuzione degli obblighi assunti con la presente polizza, dovrà essere eseguita esclusivamente ed unicamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato di seguito:

revo@pec.revoinsurance.com

Ogni comunicazione eseguita in una forma o ad un indirizzo differenti da quanto sopra sarà priva di efficacia alcuna e s'intenderà come non effettuata. Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica di uno degli indirizzi, le comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del Contraente e la Direzione della Società. Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di Milano ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.



SEZIONE II – CONDIZIONI INTEGRATIVE DI ASSICURAZIONE

ART. 1 LIBERAZIONE DELLA GARANZIA/OBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA

Fermo il disposto dell'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati;
- b) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno dei coobbligati;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente odi uno dei coobbligati volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d) sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- e) liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- f) modifica dell'assetto societario e del capitale di controllo del Contraente o di uno dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione in difetto di comunicazione alla Società;
- g) mancato pagamento da parte del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h) mancata liberazione della Società decorsi quattro mesi dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione del recesso della Società esercitato ai sensi della succitata lettera f)
- i) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie;
- j) mancato rispetto da parte del Contraente (o, qualora fossero parte anche indiretta del rapporto principale, di anche di uno solo dei coobbligati) di ogni ordine o intimazione del Beneficiario ovvero qualsiasi atto del Beneficiario la cui mancata ottemperanza integri un inadempimento al contratto garantito;
- k) mancato rispetto da parte del Contraente (o, qualora fossero parte anche indiretta del rapporto principale, di anche di uno solo dei coobbligati) di norme di settore o contrattuali che disciplinano il rapporto principale cui accede la garanzia (ad esempio ma non limitatamente a: permessi di costruire, autorizzazioni urbanistiche, convenzioni, contratti di appalto);
- l) rescissione, risoluzione o ogni altra ipotesi di scioglimento colpevole in danno del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati, di contratti d'appalto odi fornitura di beni e servizi conclusi con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- m) perdita da parte del Contraente o anche di uno solo dei Coobbligati dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui alle norme previste dal Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.);
- n) verificarsi di un grave danno ambientale ascrivibile, direttamente o indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
- o) verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.
- p) violazione degli obblighi di documentazione, informativa, controllo e di ispezione di cui agli artt. 7 e 8 che seguono.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

ART. 2 DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, **senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.** Le somme a disposizione della Società potranno essere impiegate anche per consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra Beneficiario e Società, eventualmente anche quale provvista per il corrispettivo per i soggetti esecutori (ad esempio ma non limitatamente: completamento di opere, edifici, fornitura di beni o servizi).

Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d'ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.



ART. 3 FACOLTÀ PER IL CONTRAENTE DI RECEDERE DAGLI OBBLIGHI DI POLIZZA

Il Contraente potrà recedere dalla polizza, dandone avviso alla Società ed al Beneficiario, ed il recesso avrà effetto solo nel momento in cui sarà provata dal Contraente la totale liberazione della Società da ogni obbligo derivante dalla garanzia prestata. I premi versati resteranno integralmente acquisiti alla Società, compreso quello per il periodo in essere alla data di assunzione di efficacia del recesso.

ART. 4 FACOLTÀ PER LA SOCIETÀ DI RECEDERE DAGLI OBBLIGHI DI POLIZZA

A prescindere dalla durata della garanzia come definita all'art. 2 della Sezione I e fatte salve le previsioni convenzionali relative all'obbligo di versamento del massimale in via anticipata, **il Contraente riconosce irrevocabilmente alla Società la facoltà di recedere unilateralmente dagli obblighi derivanti dalla presente polizza.**

Tale facoltà non potrà essere esercitata prima che siano decorsi 12 mesi dalla data di emissione della polizza.

La Società comunicherà al Contraente a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC il recesso senza obbligo di dover fornire alcuna motivazione circa l'avvenuto esercizio della facoltà di recesso.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente a sollevare qualsivoglia eccezione e/o di contestazione nei confronti della Società con riferimento all'esercizio del recesso.

L'avvenuta comunicazione del recesso determina l'obbligo per il Contraente, da eseguirsi entro i 6 mesi dalla data di ricezione, a conseguire dal Beneficiario la liberazione della polizza (eventualmente anche attraverso la sua sostituzione con altra garanzia emessa da soggetto abilitato al rilascio) ed a documentare alla Società l'avvenuto svincolo della polizza.

La Società, in ipotesi di mancata liberazione della polizza, decorsi sei mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione di recesso, potrà pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, una somma pari al massimale di polizza che sarà utilizzata secondo le previsioni di utilizzo convenute in polizza.

L'esercizio del recesso non comporta la prestazione di alcun corrispettivo in favore del Contraente. La Società restituirà il premio netto ricevuto per la parte non usufruita ovvero per il periodo successivo all'avvenuta liberazione dalla polizza o al versamento anticipato del massimale.

ART. 5 ESCUSSIONE DELLA POLIZZA

Nel caso in cui la Società riceva dal Beneficiario una richiesta di escusione della polizza fideiussoria, **il Contraente è tenuto ad adempiere alla pretesa del Beneficiario entro e non oltre 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società, ogni eccezione rimossa, dandone comunicazione alla Società.**

Nel caso in cui il Contraente ritenga che la domanda di escusione sia abusiva o affetta da nullità, è tenuto a fornire alla Società la prova liquida ed evidente di tale abusività o nullità nel medesimo termine di cui al comma precedente, fermo restando che la Società è in ogni caso libera di valutare in autonomia il carattere abusivo della pretesa del Beneficiario.

Il Contraente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione in merito a tale valutazione.

ART. 6 CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE

Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia.

Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

ART. 7 OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della convenzione, la copia dell'atto sottoscritto, il computo metrico estimativo e gli altri allegati alla convenzione, il piano economico / finanziario dell'intervento (qualora già non acquisito), nonché nello stesso termine dalla relativa stipula copia dei contratti di mutuo / finanziamento, copia contratti di appalto conclusi per l'esecuzione dell'intervento, copia delle garanzie acquisite dagli appaltatori, e ancora entro quindici giorni dal loro conseguimento, copia dei permessi di costruire relativi alle opere garantite e all'intervento edilizio previsto in convenzione e dei collaudi realizzati.

Il Contraente è tenuto altresì a comunicare con cadenza trimestrale alla Società lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione nonché ogni sei mesi relazione sullo stato attuativo del piano economico / finanziario relativo all'intervento e, entro 3 mesi dalla sua approvazione, copia del bilancio annuale. Il Contraente riconosce irrevocabilmente alla Società



o ai soggetti da essa incaricati, il diritto di esercitare, in vigenza della polizza, il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'intervento edilizio di cui alla convenzione.

Al fine di tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire alla Società ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa od i suoi incaricati alle seguenti operazioni, indicate di seguito a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) verifica della documentazione necessaria per valutare lo stato di avanzamento lavori;
- b) accesso nei cantieri e presso la Società per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- c) intervento dei tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori e dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- d) intervento degli Enti previdenziali e di assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti;
- e) intervento delle competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- f) esame della contabilità del Contraente e verifica della sostenibilità in corso d'opera del piano finanziario relativo all'intervento edilizio.

Fermo restando il diritto della Società ad effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire alla Società tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dalla Società ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sull'intervento edilizio.

La richiesta di documentazione sarà formulata dalla Società a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC ed il Contraente fornirà alla Società la documentazione entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento di tale richiesta.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 4 della presente Sezione II, anche con azione giudiziale, una somma pari al massimale di polizza.

Ispezioni e verifiche saranno eseguite con preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

ART. 8 FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE

Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui al primo comma;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento anticipato di una somma pari al massimale di polizza.

ART.9 RESPONSABILITÀ PER LE DICHIARAZIONI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA POLIZZA – MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

La presente polizza è stata rilasciata sulla base delle dichiarazioni ed informazioni fornite dal Contraente, il quale assume ogni responsabilità per la loro correttezza e veridicità. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico della Società.